

Alle Banche aderenti alle Convenzioni ABI - CDP:

- ***“Plafond Ricostruzione Sisma 2012”*** ;
- ***“Plafond Sisma Centro Italia”***;
- ***“Plafond Eventi Calamitosi”***

Si fa riferimento alle convenzioni ABI – CDP “Plafond Ricostruzione Sisma 2012”, “Plafond Sisma Centro Italia” e “Plafond Eventi Calamitosi”, che definiscono le regole per la concessione di finanziamenti agevolati, garantiti dallo Stato, a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici dell’Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto del 2012, dal sisma del Centro Italia del 2016 e da una serie di eventi calamitosi verificatisi in Italia a decorrere dal marzo 2013.

Al riguardo, considerata la situazione di emergenza sanitaria determinata dal diffondersi del COVID-19 nel nostro paese e delle conseguenti difficoltà dei beneficiari dei predetti contributi di recarsi in filiale per la sottoscrizione dei contratti di finanziamento e/o delle relative richieste di utilizzo allegare agli stessi contratti, si conferma, d’intesa con la Cassa Depositi e Prestiti, che le banche possono applicare per la conclusione delle suddette fattispecie le disposizioni di cui all’ art. 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. DL “Liquidità”, cfr allegato), che consente alle stesse banche di acquisire il consenso della clientela a dettaglio - così come definita dalle Disposizioni di Trasparenza della Banca d’Italia - riguardo la conclusione di un contratto anche mediante posta elettronica non certificata, con le modalità richiamate dal medesimo DL “Liquidità”.

La norma riveste carattere eccezionale e pertanto regola i soli contratti e le richieste di utilizzo conclusi tra la data di entrata in vigore del predetto decreto legge e la cessazione dello stato di emergenza (ad oggi 31 luglio 2020, così come deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020).

Per i clienti non al dettaglio, beneficiari dei predetti finanziamenti agevolati, è possibile utilizzabile per le medesime finalità, in luogo dell’e-mail, la posta elettronica certificata.

Cordiali saluti

ABI - Ufficio Credito e Sviluppo

D.L. 8-4-2020 n. 23

Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 aprile 2020, n. 94, Edizione straordinaria.

Capo II

Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza COVID-19

Art. 4 *Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato*

1. Ai fini degli [articoli 117, 125-bis, 126-quinquies e 126-quinquiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), ferme restando le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti, conclusi con la clientela al dettaglio come definita dalle disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 soddisfano il requisito ed hanno l'efficacia di cui all'[articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che questi siano accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, facciano riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e siano conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto è soddisfatto mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole; l'intermediario consegna copia cartacea del contratto al cliente alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza. Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge.
